

DETERMINAZIONE

Oggetto: Determina di autorizzazione della risoluzione del contratto rep. n. 38/2020, stipulato tra AIFA e la Sevitalia Sicurezza S.r.l., avente ad oggetto i servizi di vigilanza armata presso la sede dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per n. 24 mesi - CIG 7772098A28.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 80, 108, 110 e 213;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente, in particolare l'art. 76, comma 9 in virtù del quale "Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei

requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni";

Vista la determinazione direttoriale n.1766 in data 26.10.2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile Unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Visto il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto il budget per l'anno 2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 892 del 01.06.2018 recante "Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2018-2019, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.", nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto dei servizi di vigilanza armata presso la sede di Aifa per 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 62 del 23.01.2019 di indizione della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, svolta con modalità telematica, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco CIG 7772098A28 per una base d'asta di euro 685.000,00 oltre IVA e per una durata presumibile di 24 mesi pari ad un monte ore stimato di n. 29.777, con l'espressa previsione della facoltà di AIFA di rinnovare a proprio insindacabile giudizio il contratto alle medesime condizioni fino all'esaurimento di un ulteriore monte ore pari a n. 14.888 per una durata stimata di ulteriori 12 mesi;

Preso atto che alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il 27.03.2019 alle ore 12:00, hanno fatto pervenire offerta nove operatori economici, tra cui la società Sevitalia Sicurezza S.r.l. (per brevità Sevitalia), risultata essere affittuaria dall'01.01.2015 del ramo di azienda relativo ai servizi di vigilanza armata concessole dalla Centralpol S.r.l. in virtù di regolare contratto di affitto del 24.12.2014;

Preso atto che l'Agenzia in data 08.05.2019 ha dato avvio al controllo dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 nei confronti di tutti i partecipanti, nonché nei confronti della Centralpol S.r.l., quale società concedente l'affitto di ramo d'azienda alla Sevitalia;

Vista la Relazione istruttoria riservata a cura del RUP del 23.07.2019, redata all'esito dei suddetti controlli, in ordine alle attività di apertura delle Buste virtuali contenenti la documentazione Amministrativa, di controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalle concorrenti;

Considerato che, in occasione dei controlli espletati, è stato altresì appurato che il contratto d'affitto d'azienda stipulato da Sevitalia il 24.12.2014 con durata quinquennale, si fosse rinnovato automaticamente per un pari periodo di tempo e che, quindi, fosse rispettato il requisito di legge della durata minima triennale o almeno pari alla durata dell'appalto AIFA da aggiudicare (stimata in mesi 24 più 12), come richiesto dall'art. 76 comma 9 del d.p.r. n. 207/2010 e confermato da costante orientamento giurisprudenziale (*ex multis*: Consiglio di Stato n. 827 del 4.02.2019; TAR Firenze, n. 1706 del 16.12.2019; Consiglio di Stato n. 1212 del 2017).

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 1240 del 26.07.2019 di ammissione di tutti i nove concorrenti alla fase di valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice, istituita con determinazione direttoriale n. 752 del 03.05.2019 ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare il verbale di chiusura dei lavori del 28.10.2019, dal quale emerge che l'offerta di Sevitalia è risultata prima in graduatoria, sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo presentato un ribasso percentuale pari al 15,84% ed una tariffa oraria per singola FTE di euro 19,36 oltre IVA, per un conseguente corrispettivo massimo di euro 576.482,72 oltre IVA, calcolato sulla base della tariffa oraria offerta per singola FTE per il monte ore stimato di n. 29.777;

Preso atto del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla Sevitalia, avviato ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, a cura del RUP con nota del 28.10.2019, a maggior tutela dell'amministrazione, ancorché la stessa non fosse risultata anomala, nonché dei giustificativi trasmessi da Sevitalia con pec n. prot. 124917-A del 07.11.2019 e successiva integrazione n. prot. 130245-A del 20.11.2019;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 1741 del 21.11.2019 con la quale la procedura di gara *de qua* è stata aggiudicata in favore di Sevitalia;

Vista la nota del 27.11.2019, assunta al prot. Aifa n. 0133577-27/11/2019-AIFA-AIFA-A, con cui Sevitalia, in occasione dell'avvenuta aggiudicazione, ha confermato di possedere ancora i requisiti dichiarati in sede di offerta dichiarando espressamente "al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autocertificati e richiesti per la partecipazione alla gara, inviamo in allegato alla presente: 1) Documentazione a comprova del possesso dei servizi analoghi, prestati negli ultimi tre anni" e producendo la relativa documentazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 8 del 02.01.2020 con la quale è stata autorizzata la stipula a mezzo ufficiale rogante del contratto - CIG 7772098A28 tra l'Agenzia e la Sevitalia,

Visto il contratto rep. n. 38/2020, stipulato tra Aifa e Sevitalia il 13.01.2020 per la durata di 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi;

Visto il verbale con cui si è dato atto dell'inizio delle attività in data 16.01.2020, sottoscritto tra Aifa e Sevitalia il 15.01.2020;

Considerato che, solo ai primi di maggio 2020, l'Agenzia ha preso conoscenza per via del tutto informale - tramite le G.p.G. di Sevitalia addette al servizio di vigilanza presso l'Agenzia, a loro volta destinatarie tramite le RSA delle comunicazioni del 24.04.2020 e 07.05.2020 effettuate dalla curatela ex art. 47 della l. 428/1990 - di quanto segue:

- che la società Centralpol S.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 481 del 17.06.2019;
- che il curatore del fallimento aveva esercitato, ai sensi dell'art 79 l. fall., il diritto di recesso dal contratto di affitto stipulato con la Sevitalia il quale si era, pertanto, risolto in data 01.08.2019;
- che, in seguito a detta cessazione del contratto di affitto, il curatore aveva indetto una procedura competitiva per l'affidamento del ramo d'azienda *de quo*, per soli sei mesi rinnovabili di altri sei, aggiudicando la gara alla società International Secutiry Service Vigilanza Srl (per brevità ISSV);
- che la curatela procederà in data 21.05.2020 alla stipula con ISSV del contratto di affitto dell'azienda in parola, in vista di una successiva futura vendita del predetto ramo;

Vista la nota dell'11.05.2020, prot. n. 052628-11/05/2020-AIFA-AIFA-P, trasmessa a mezzo pec, con la quale l'Agenzia ha immediatamente richiesto in via congiunta a Sevitalia e al curatore del fallimento Centralpol, di essere informata sui fatti e di acquisire tutti i documenti e le informazioni utili entro e non oltre il 13.05.2020, per consentirle di adottare gli opportuni provvedimenti, evidenziando altresì che "un'eventuale interruzione del servizio di vigilanza fornito all'Agenzia costituirà interruzione di pubblico servizio, stante l'impossibilità per l'Agenzia di sostituire con proprio personale l'attività svolta dalle G.p.G. e posto che l'AIFA, nel contribuire alla tutela della salute pubblica mediante la regolamentazione e vigilanza in materia di farmaci ad uso umano e sicurezza delle cure, svolge un pubblico servizio che non può subire in alcun modo interruzioni";

Vista la risposta del curatore con nota a mezzo pec dell'11.05.2020, assunta al prot. Aifa n. 52819-12/05/2020-AIFA-AIFA-A, con la quale è stata data conferma dei fatti come informalmente appresi e ricostruiti dall'Amministrazione, precisando che nella retrocessione dell'azienda alla curatela "rientra il contratto con Voi stipulato";

Vista la nota a mezzo pec del 12.05.2020, prot. n. 53264/P, con la quale l'Agenzia ha richiesto al curatore la trasmissione urgente del contratto d'affitto del ramo d'azienda con i relativi addenda e allegati, nonché tutti gli atti oggetto della procedura competitiva aggiudicata ad ISSV, al fine di avere maggiore contezza dei fatti;

Preso atto, tuttavia, che detta nota è ad oggi rimasta senza riscontro;


Vista altresì la nota di risposta, pervenuta a mezzo pec in data 13.05.2020 e assunta al prot. Aifa n. 53919-14/05/2020-AIFA-AIFA-A, con la quale anche Sevitalia ha confermato tutto quanto sopra appreso dall'Agenzia e confermato dalla curatela;

Vista la Relazione riservata del RUP del 17.05.2020 dalla quale emerge che, a seguito del recesso del contratto di affitto di azienda esercitato dal curatore, Sevitalia già dall'01.08.2019 ha perso tutti i requisiti generali e speciali, previsti dalla legge e dalla *lex specialis* di gara e dichiarati e posseduti in fase di offerta;

Tenuto conto del consolidato principio di matrice comunitaria, recepito sul piano normativo dall'art. 80, comma 6, D. lgs. n. 50/2016, a tutela dell'affidabilità del contraente con la pubblica amministrazione, secondo cui "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità";

Considerato quindi in particolare che, a seguito del citato recesso dell'affitto di azienda esercitato dal curatore, Sevitalia ha perso il possesso dei <u>requisiti di idoneità e capacità tecnica</u>, in quanto tutti appartenenti ad un'azienda di cui Sevitalia non è più la legittima affittuaria già dall'01.08.2019;

Considerato, altresì, che qualunque sia il rapporto di fatto o di diritto in virtù del quale, risolto il contratto di affitto, Sevitalia abbia continuato e proseguirà la gestione dell'azienda sino al prossimo 21 maggio (data di stipula da parte della curatela del nuovo contratto di affitto con ISSV), lo stesso difetta comunque del requisito della durata minima triennale o almeno pari alla durata dell'appalto, richiesto dall'art. 76 comma 9 del d.p.r. n. 207/2010 e che, del resto, neanche il contratto di affitto del ramo d'azienda stipulando dalla curatela con la società ISSV rispetta tale requisito della durata minima, trattandosi di un affitto di durata pari a sei mesi rinnovabile di ulteriori sei mesi, al quale seguirà la vendita dell'azienda da parte della curatela, con eventuale ennesimo cambio nella gestione dell'azienda medesima;



Preso atto, pertanto, della sopravvenuta perdita anche dei <u>requisiti generali di cui all'art. 80 D. lgs.</u>
n.50/2016, in capo al fornitore contraente Sevitalia;

OMISSIS

Visto l'art. 12 del Contratto rep. n. 38/2020, stipulato tra Aifa e Sevitalia a tenor del quale: "L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo pec, di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso di cessione del presente contratto o dei Servizi, ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) In caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) In caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del contratto ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere per tutta la durata del contratto
- d) (...)
- e) (...)
- f) Nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, nonché da qualsiasi altra previsione legislativa e regolamentare;

Preso atto che nel caso di interesse si sono verificate tutte le circostanze contemplate alle lettere a), b), c), ed f). di cui all'art. 12 del predetto contratto, e che per l'effetto, l'Agenzia è legittimata ad invocare la risoluzione del medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;

Visto l'art. 110 del d.lgs. 50/2016 in virtù del quale, in caso di intervenuta risoluzione del contratto, le stazioni appaltanti "interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta";

Considerato che lo scorrimento della graduatoria è altresì giustificato in base al principio pubblicistico del legittimo affidamento in capo all'operatore classificatosi secondo in gara che, ove fosse emersa, prima dell'aggiudicazione, la perdita dei requisiti da parte di Sevitalia, avrebbe ragionevolmente potuto conseguire l'aggiudicazione e che detto scorrimento si rende necessario anche per il fatto che, per causa assolutamente non imputabile all'Agenzia, non ci sono i tempi per procedere all'individuazione di un altro fornitore mediante lo svolgimento di una nuova procedura di gara;

Vista la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario Informatico e i relativi modelli di comunicazione da

adottarsi a cura delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle società organismo di attestazione;

Visto il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottato dall'ANAC con delibera 6 giugno 2018;

Vista la nota di segnalazione e richiesta di parere avanzata in merito all'ANAC in data

Ritenuto, peraltro, opportuno - in considerazione dell'ormai imminente subentro, nel contratto di affitto di ramo d'azienda su menzionato, della società ISSV alla società Sevitalia (previsto per il prossimo 21.05.2020) - adottare con la massima sollecitudine tutti provvedimenti atti a garantire il regolare e continuativo legittimo svolgimento dei servizi di vigilanza armata presso la propria sede, una cui eventuale ipotetica scongiurata interruzione costituirebbe interruzione di pubblico servizio per le motivazioni *ut supra* espresse;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla risoluzione del contratto rep. n. 38/2020 stipulato con Sevitalia Sicurezza S.r.l.)

- 1. E' autorizzata la immediata risoluzione del contratto rep. n. 38/2020 per i servizi di vigilanza armata da rendere presso la sede di AIFA di cui alla procedura di gara CIG 7772098A28, stipulato in data 13.01.2020 tra l'Agenzia Italiana del Farmaco e Sevitalia Sicurezza S.r.l., C.F. e P.IVA 09429841001, con sede in Roma, via degli Orti Flaviani n. 4.
- 2. Detta risoluzione opera ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. a), b), c), ed f) del contratto in parola nonché di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con riserva di ogni ulteriore valutazione ed approfondimento in merito ad un'eventuale azione da intraprendere ai sensi dell'art. 1439 del codice civile.
- 3. E' fatta, altresì, espressa riserva di procedere all'escussione, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, della cauzione definitiva, prestata dalla Sevitalia con polizza n. 28019982573 rilasciata in data 25.11.2019 dalla compagnia assicuratrice Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia per un importo di € 45.592,25.

OMISSIS



5.	
6.	E' autorizzato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, lo scorrimento della graduatoria di cui alla procedura di gara CIG 7772098A28 al fine di individuare il fornitore con cui stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi di vigilanza armata, di cui al Contratto rep. n. 38/2020, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
	Art. 2
(pubblicità e trasparenza)	
1.	Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA al link https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti (file disponibile in formato PDF).
2.	Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
	Art. 3
(impugnazioni)	
	Avverso il presente provvedimento è proponibile l'impugnazione dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma entro il termine di legge, come stabilito all'art. 18 del su menzionato Contratto rep. n. 38/2020.
Ro	ma, 18 maggio 2020 Nicola Magrini
-	ocumento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il ale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
Pubblicato sul profilo del committente in data09/06/2020	